

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 26

Adunanza 6 luglio 2010

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI BRUINO - SESTA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 720 – 25199/2010

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, ROBERTO RONCO, ALESSANDRA SARTORIO, IDA VANA e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

E' assente l'Assessore MARIAGIUSEPPINA PUGLISI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Bruino:  
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 69-22736 del 10/02/1993 e successivamente modificato con Variante approvata con Deliberazione G.R. n. 20-2116 del 7/02/2006;
- ha approvato, precedentemente all'approvazione dell'ultima Variante Strutturale, tre Varianti Parziali al P.R.G.C. ed una Variante Parziale (Quarta Variante), successivamente;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 23 del 22 aprile 2010, il Progetto Preliminare della Sesta Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del comma 7, art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 26/05/2010 (pervenuto il 31/05/2010), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, previsto dal succitato settimo comma;  
(Prat. n. 064/2010);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 3.362 abitanti al 1971; 5.771 abitanti al 1981; 6.135 abitanti nel 1991 e

- 7.308 nel 2001, dato quest'ultimo che conferma un trend demografico in consistente incremento (+ 1.173 ab.), dopo la crescita evidenziata nel decennio '71-'81;
- superficie territoriale: 558 ettari, dei quali 551 di pianura e 7 di montagna; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 301 ettari appartengono alla Classe II<sup>^</sup>, (pari al 54% dell'intera superficie comunale); è altresì interessato dalla presenza di aree boscate su una modesta porzione della superficie comunale, pari a 7 ettari;
  - risulta compreso nel *Circondario Provinciale* e nel *Sub-ambito* di *Torino*, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
  - insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2);
  - insediamenti produttivi: appartiene al "*Bacino di valorizzazione produttiva*" facente capo al Comune di Beinasco, come individuato dall'art. 10.3 delle N.d.A. del P.T.C.;
  - il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino (P.T.C.) lo classificano come centro turistico di "*interesse provinciale*";
  - infrastrutture viarie: è interessato dal tracciato di collegamento tra l'Autostrada del Frejus e l'Autostrada Torino-Pinerolo; è attraversato dalla ex S.S. n. 589 dei Laghi di Avigliana (ora di interesse provinciale nel tratto in considerazione) e dalla S.P. n. 183;
  - assetto idrogeologico del territorio:
    - è attraversato dal Torrente Sangone e dal Sangonetto di Piossasco, i cui corsi sono compresi nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
    - il "*Programma di Ricerca in tema di manutenzione e ripristino dei Corsi d'acqua, nonché in materia di protezione idrogeologica*", promosso dalla Provincia di Torino, individua una porzione di 20 ettari di territorio interessata dalle Fasce di rispetto fluviale, (A, B e C) ed una di 8 ettari, conseguenti all'evento alluvionale del 1994;
  - tutela ambientale:
    - una porzione territoriale pari a 18 ettari fa parte del "*Parco regionale del Po torinese, asta del Sangone*";
    - sul territorio è ubicata l'Azienda Intermedi Chimici Ausiliari Industriali s.r.l. soggetta a "Relazione" ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 334/99;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "*schede comunali*" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Sesta Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 23 del 22 aprile 2010 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Sesta Variante Parziale al P.R.G.C. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, propone:

- modifiche parziali ai singoli tipi di intervento sull'area di pertinenza del castello, finalizzate alla realizzazione di un parcheggio interrato per n. 4 veicoli in luogo della prevista tettoia aperta per otto posti auto; l'intervento individuato, insisterà su area di pertinenza del castello;
- articolazione interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia di tipo A della cellula microurbana 6 15/16/17, al fine di consentire l'adeguamento delle quote di imposta e di colmo della copertura delle celle, in fasi temporali differenti, nel rispetto delle proprietà;

- modifiche parziali ai singoli tipi di intervento sulle cellule microurbane 4 21 e 4 22; la variazione ammette per la cellula microurbana 4 22, in alternativa alla demolizione e al successivo intervento di completamento ambientale C1C, l'intervento di ristrutturazione edilizia di tipo B, per la chiusura ed il recupero delle tettoie aperte verso cortile ad uso direzionale e commerciale al piano terra e ad uso residenziale al piano primo, reperendo lo standard per i parcheggi pubblici, nell'area esterna pertinenziale ai fabbricati esistenti. Per la cellula 4 21, viene mantenuto il tipo di intervento previsto dalle norme vigenti, consentendo il recupero della tettoia (cellula edilizia 21C), contestuale alla dismissione gratuita al Comune del passaggio privato da via Roma, che sarà inglobato al parcheggio pubblico realizzato sulla cellula 4 22;
- modifica all'articolo 13, comma 3, lettera c) delle Norme Tecniche di Attuazione, introducendo la possibilità di insediare attività artigianali di servizio alla residenza e alla persona nelle zone B (residenziali di completamento), in considerazione del fatto che la maggior parte del territorio abitato ed urbanizzato ricade in tale zona;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 15/07/2010;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 17/06/2010;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare della Sesta Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Bruino, adottato con deliberazione C.C. n. 23 del 22 aprile 2010, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale

n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;

2. di dare atto che, rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Sesta Variante Parziale al P.R.G.C. non vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Bruino la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta